



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

**Ordinanza n° 210 del 02/07/2026**

**OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI E CANALI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA E REGOLAZIONE DELLA VEGETAZIONE AGGETTANTE SU PROPRIETÀ PUBBLICA – ANNO 2026**

**IL DIRIGENTE**

**2° SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE**

**Premesso che:**

- l'abbandono e l'incuria di terreni prospicienti strade comunali o comunque di pubblico passaggio, per la presenza di rovi, erbacce, alberi, arbusti e siepi, può rendere insicura la percorrenza della viabilità;
- lo scolo ed il deflusso irregolare delle acque meteoriche ovvero l'ostacolo all'interno dei fossi e canali non curati può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo di roditori, il proliferare di insetti e la formazione di maleodoranze;

**Dato atto** che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali o comunque di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

**Dato atto altresì** che parte delle cattive condizioni di viabilità sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono

oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

**Ritenuto** necessario:

- mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, i fossi di guardia a margine della carreggiata stradale ed i terreni prospicienti la suddetta viabilità, al fine di rendere più sicura la percorrenza;
- garantire la regolare visibilità delle strade per evitare conseguenti possibili pericoli per gli utenti della strada, con particolare riferimento alle curve stradali, provvedendo a contenere, come prescritto dal Codice della Strada, rovi, erbacce, alberi, arbusti, siepi e ramaglie sporgenti, nonché coltivazioni agricole;
- mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc...) delle acque meteoriche prospicienti le strade del territorio, per mantenere sicura la viabilità comunale e vicinale ad uso pubblico e scongiurare possibili allagamenti alle abitazioni e ai terreni coltivati;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale, con interventi periodici di spurgo e pulizia, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge;

**Richiamate** le disposizioni di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli articoli 2, 29, 31, 23 e 33 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e gli articoli 892, 893, 894, 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile, riguardo a distanze e obblighi di manutenzione di alberi e piantagioni a confine di strade e fosse, e manutenzione e riparazione dei fossi e delle opere atte a garantire il regolare deflusso delle acque;

**Richiamati** gli articoli 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 16 comma 1 delle Legge n. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale";

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10/04/2003, esecutiva, con la quale sono stati determinati gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle Ordinanze;

**Dato atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. n. 241/1990;

**Visti:**

- l'art. 9, 15, 21 e 26 del Regolamento di Polizia Rurale vigente;
- gli artt. 892, 893, 894, 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati alla manutenzione di alberi e piantagioni a confine di strade e fossi, nonché ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti;
- gli artt. 29, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 285/1992;
- il decreto del Sindaco n. 24 del 22 ottobre 2019 con la quale sono stati attribuiti gli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **ORDINA**

ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali ad uso pubblico e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per legge e/o regolamento, **di provvedere entro e non oltre 30 settembre:**

1. **ALLA REALIZZAZIONE** di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
2. **ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO** in efficienza delle fosse confinanti con le predette strade, mediante escavazione delle stesse fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità;
3. **ALLA RICAIVATURA** dei ponti, ponticelli, callari e fognature private limitrofi alle sedi stradali;
4. **ALLA RIMOZIONE** dei callari provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;
5. **ALLA REALIZZAZIONE** di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque volti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
6. **ALLA MESSA IN SICUREZZA** dei versanti prospicienti le predette strade mediante il taglio di piante, arbusti, vegetazione in genere che compromette anche potenzialmente la stabilità, l'equilibrio della vegetazione stessa e/o la tenuta, l'equilibrio delle arginature potendo provocarne scoscendimenti e/o frane delle medesime;
7. **AD ESEGUIRE** ogni azione utile ad evitare fenomeni di dilavamento dei versanti e comunque di tutte le superfici acclive che con il loro discendimento/franamento, possono incombere o comunque interessare, anche marginalmente, le sedi stradali in questione a salvaguardia della transitabilità per

l'incolumità privata e pubblica;

8. **ALLA RIMOZIONE** tempestiva di materiale che possa causare fenomeni franosi, all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
9. **AL TAGLIO** degli arbusti, rami degli alberi, siepi e fronde che si protraggono oltre il confine delle strade predette ostacolando di fatto la transitabilità, la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica stradale;
10. **ALLA RIPULITURA** dei cigli prospicienti le predette strade dalle erbacce, ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa cadono o si protendono lungo le strade medesime;
11. **AD ESEGUIRE** ed a ripetere costantemente la ripulitura delle sedi stradali in parola interessate anche solo marginalmente dalla caduta/discendimento/deposito di detriti e di qualunque genere di materiale proveniente dalla proprietà privata confinante.

#### **DIFFIDA**

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra impartito ad adempiere entro il termine prescritto, all'esecuzione dei lavori necessari.

#### **APPROVA**

L'allegato A "AVVISO AI CITTADINI" quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **RENDE NOTO**

- che qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori impartiti nella presente Ordinanza, sarà direttamente imputato agli inadempienti e risarcito dagli stessi, unitamente a tutte le eventuali spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- che tutti i soggetti obbligati ad adempiere a quanto sopra impartito che, in caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale si riserva di poter effettuare gli interventi sostitutivi in danno degli inadempienti con la rimessa di tutte le spese dirette ed indirette, oneri accessori e l'applicazione di sanzioni;
- che l'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune di Pontedera. La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.

- che la Polizia Locale – Comando territoriale di Pontedera e tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

#### **RICORDA**

che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura delle fosse e che quest'ultimo deve essere rimosso e correttamente smaltito a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori;

che la ricavatura delle fosse risulta adempimento permanente ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento di Polizia Rurale;

#### **DISPONE**

- che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di **sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche normative di settore;
- che per la violazione della presente ordinanza è consentito il pagamento nella misura ridotta, stabilito ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 689/1981;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata sui quotidiani locali e pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune e sul sito del Comune.

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera;
- alla Stazione Carabinieri – Pontedera;
- alla Polizia Locale – Comando Territoriale di Pontedera;
- alla Stazione Carabinieri Forestali di Pontedera;
- all'Unione Valdera – Servizio di Protezione Civile;
- alla Provincia di Pisa;
- al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno;
- ANAS – Struttura territoriale Toscana;
- Genio Civile – Valdarno inferiore;
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale Pisa.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico telefono 0587/299248 indirizzo e-mail: [urp@comune.pontedera.pi.it](mailto:urp@comune.pontedera.pi.it)

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Salvini Responsabile del 2° Servizio "Territorio e Ambiente" del 1° Settore "Politiche Territoriali".

il Dirigente  
Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.